



Università di Genova

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente

Settore gestione del personale docente e dei contratti di ricerca

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Vista la Legge 9.5.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 5.2.1992 n. 104 e ss.mm.ii “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 e ss.mm.ii “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;

Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, “Codice dell’Amministrazione digitale”;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto il D.M. 2.5.2024 n. 639 “determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

Visto il CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019/2021 e, in particolare, l’art. 178, lett. g), che rimanda, in ragione della complessità di alcune tematiche, l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22 della L. n. 240/2020 ad una o più sequenze contrattuali;

Considerato che, in data 18.3.2025, è stato sottoscritto il contratto relativo alla sequenza contrattuale in materia di Contratto di Ricerca ex art. 22 Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g, del CCNL 10/01/2024) il quale, all’art. 2 prevede quanto segue:

L'importo del contratto di ricerca di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010 è definito dal singolo ente in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22 della legge 240/2010.

In ogni caso l'importo del contratto di cui al comma 1 non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della legge 240/2010.

Ferme restando specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto lo Statuto dell'Università di Genova;

Visto il D.R. n. 1195 del 11.3.2024 di emanazione del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova"

Visto il D.R. n. 1515 del 7.4.2025 di emanazione del "Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240" in vigore a decorrere dal 8.4.2025;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, emesso in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia del 7.5.2026 con il quale è stata chiesta l'attivazione di un contratto di ricerca che graverà in parte sul progetto europeo Ulysseus 100031-2023-CDERASMUS_ULYSSEUS_001 e in parte sui fondi 100033-2020-MP-ERASMUS_001;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27 maggio 2026;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2026 con la quale è stata approvata, tra le altre, l'attivazione del seguente contratto di ricerca:

n. 1 (uno) contratto di ricerca presso il Dipartimento di Economia (DIEC)

DECRETA

ART. 1

Indizione e numero delle posizioni

1. È indetta n. **1 (una)** procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di **1** contratto di ricerca di durata biennale per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 come modificato dall'art. 14 comma septies del decreto-legge n. 36/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, per il settore e il programma di ricerca specificato nell'allegato A da considerare parte integrante del presente bando.

2. Possono essere destinatari di contratti di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

3. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, citato in premessa.

4. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

5. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

ART. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, nei programmi di cui all'allegato A, del titolo di
-dottore di ricerca – o titolo conseguito all'estero valutato equivalente al fine della partecipazione alla procedura dalla Commissione giudicatrice -
-specializzazione di area medica per i settori interessati – o titolo conseguito all'estero valutato equivalente al fine della partecipazione alla procedura dalla Commissione giudicatrice -
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, **purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo, a pena di decadenza dal diritto di conferimento del contratto di ricerca.**
3. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio;
- b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022;
- d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

4. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

6. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

7. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile al seguente indirizzo: <https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/> Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

Alla pagina dedicata alla procedura, sul portale <https://concorsi.unige.it>, sono rese disponibili le istruzioni per procedere al pagamento e allo scaricamento della ricevuta di pagamento. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa. I candidati stranieri privi del codice fiscale italiano potranno procedere al pagamento sul predetto portale alla voce "Pagamento Spontaneo" inserendo il flag nell'apposita cartella "Anonimo".

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://concorsi.unige.it> che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al successivo comma 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro **le ore 12.00 del quindicesimo giorno** decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.

4. Le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

a) il programma di ricerca per cui è presentata la domanda;

b) il possesso del titolo di studio indicato nell'allegato A di cui all'art. 1, richiesto per il programma di ricerca cui partecipa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo e la data del conseguimento;

c) la cittadinanza posseduta;

d) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;

e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;

f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

g) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

h) di non avere fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

i) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 7;

l) di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2022 n. 240 emanato con D.R. n. 1515 del 7.4.2025, in materia di divieto di cumulo e incompatibilità.

La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra potrà essere causa di esclusione dalla selezione.

6. Nella domanda il candidato deve indicare il recapito di posta elettronica eletto ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;

b) proposta progettuale presentata ai fini del programma di ricerca;

c) curriculum scientifico professionale e autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni ivi riportate, redatta sul modulo allegato;

d) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;

e) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione (da 2 a 5);

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 2 comma 8 del presente bando.

I predetti documenti devono essere allegati alla domanda in formato .pdf e devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo allegato. La medesima dichiarazione deve riportare l'elenco numerato e dettagliato dei file trasmessi per via telematica, unitamente alla domanda, come indicato al comma 1 del presente articolo.

Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda in formato .pdf, e/o le pubblicazioni non allegate, qualora le stesse siano chiaramente identificate e liberamente accessibili attraverso banche dati scientifiche o fonti editoriali ufficiali, senza necessità di ulteriori attività istruttorie, purché effettivamente pubblicate alla data di scadenza del bando.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4 del presente bando.

11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando le pubblicazioni per le quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.

13. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta elettronica del candidato.

15. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito elettronico da parte del

candidato ovvero dall'omessa o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 6 del Regolamento in materia, opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La stessa, in occasione della prima riunione predetermina, attraverso apposita deliberazione, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.

2. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione del verbale di cui al comma 1, la Commissione è abilitata a prendere visione delle domande ammesse e, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati in applicazione di quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.

3. La selezione avviene mediante valutazione comparativa dei candidati in termini di aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché con riguardo al possesso da parte dei candidati, di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del contratto.

4. La valutazione comprende un colloquio. Il colloquio è pubblico. L'avviso contenente l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con i relativi punteggi nonché la data, l'ora delle convocazioni e la modalità di svolgimento del colloquio sarà pubblicato esclusivamente - con valore di notifica a tutti gli effetti - nella pagina web di Ateneo dedicata alla procedura.

Il colloquio potrà svolgersi in presenza o in modalità telematica; in quest'ultimo caso saranno indicati i riferimenti necessari per il collegamento alla piattaforma utilizzata.

5. La valutazione è espressa in termini di punteggio. Nel rispetto dell'art. 8 c. 3 e 4 del Regolamento, sono attribuiti al massimo 100 punti complessivi di cui 30 per la valutazione di aderenza del progetto di ricerca presentato al programma indicato nel bando e 70 per la valutazione dell'idoneità del curriculum scientifico - professionale allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal programma stesso.

6. La Commissione farà riferimento ai seguenti elementi di valutazione:

a) qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, tenute in considerazione con riguardo all'aderenza al programma di ricerca oggetto della selezione fino ad un massimo di **30 punti**;

b) attinenza e rilevanza delle documentate attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze professionali debitamente attestate, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione fino ad un massimo di **10 punti**;

c) attinenza delle pubblicazioni allegiate con il programma di ricerca oggetto della selezione fino ad un massimo di **20 punti**;

d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando fino ad un massimo di **40 punti**.

7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa di cui ai punti a), b) e c) un punteggio di almeno **35 punti**.

8. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di **25 punti**.

9. La Commissione, una volta assunte le deliberazioni di cui al comma 6 punti a), b) e c), trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.

10. La Commissione, una volta conclusa la valutazione comprensiva dello svolgimento del colloquio per i candidati ammessi, calcola il punteggio totale conseguito da ciascun candidato e procede collegialmente alla formulazione di motivati giudizi complessivi.

11. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

12. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età.

ART. 6

Commissione giudicatrice Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente garantendo, di norma, la rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 e di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, anche di altri Atenei italiani o componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia e almeno un componente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, nel gruppo scientifico-disciplinare.

2. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta della struttura interessata.

3. La Commissione, una volta espletate le prove, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione in relazione al numero di posti banditi.

4. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.

5. In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto o di mancata presa di servizio del vincitore, rispettivamente nel termine previsto dall'art. 9 comma 4 del Regolamento (30 giorni) ovvero in quello indicato nel contratto, su proposta del Consiglio di Dipartimento, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

6. La graduatoria di merito è pubblicata all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 7

Conferimento del contratto di ricerca Contratti di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Il conferimento del contratto è formalizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 5, comma 11 del presente bando, per la durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata sottoscrizione nel termine indicato da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione concorsuale con conseguente cancellazione dalla graduatoria.

2. Il contrattista dottorando o specializzando di area medica vincitore della procedura potrà sottoscrivere il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca. In tal caso, con deliberazione

del Consiglio di Dipartimento, può essere esclusa la graduatoria con riguardo ai candidati che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica nel rispetto del medesimo termine semestrale.

3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Ai fini della sottoscrizione del contratto, il vincitore della procedura deve possedere una firma qualificata o digitale che può essere acquistata attraverso uno dei prestatori di servizi fiduciari in Italia (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>) La sottoscrizione con firma qualificata o digitale deve essere corredata da marca temporale.

È altresì possibile utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE) per la sottoscrizione.

5. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

6. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

7. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve confermare le dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda e dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 15 del Regolamento in materia;

9. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito il contratto di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno. In tali casi, la struttura che ha richiesto l'assegno attivo, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del suddetto permesso di soggiorno;

10. Il contraente in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, dovrà trasmettere all'Università la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

ART. 8

Trattamento economico e normativo

1. Ai contraenti spetta il trattamento economico lordo specificato per ciascuna posizione nell'Allegato A.

2. Gli oneri finanziari della presente procedura rientrano tra le tipologie previste dall'art. 4 lettera b) del Regolamento in materia ovvero mediante l'utilizzazione di finanziamenti esterni a carico di dotazioni ministeriali speciali, di progetti di ricerca, di attività conto terzi o con l'utilizzazione di risorse a seguito di convenzioni o rapporti negoziali con altri enti, ovvero con economie di gestione derivanti da risorse esterne riferite a progetti chiusi, ove necessario rendicontati, e certificati.

3. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

ART. 9

Diritti e doveri dei titolari dei contratti di ricerca

1. Il titolare del contratto di ricerca svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. Il contratto di ricerca prevede un periodo di prova pari a trenta giorni.
3. Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a svolgere personalmente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
4. Al fine di verificare la rendicontazione delle ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare del contratto, ove occorra, è possibile l'utilizzo del sistema di timesheet.
5. Il contraente è tenuto alla predisposizione di una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta, che deve essere approvata da parte del Responsabile scientifico della ricerca.
6. La competenza disciplinare è regolata dagli articoli 54, 55 e 55 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per quanto applicabili e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
7. Il Consiglio di Dipartimento, previo nulla osta del Responsabile scientifico, può autorizzare il contrattista allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero purché funzionali alle attività di ricerca oggetto del contratto
8. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente in materia e, nello specifico il Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale e industriale.
10. I contrattisti di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 60 ore, estensibile a 90 in caso di comprovata necessità, per anno accademico, secondo le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento.
11. In materia di incarichi extraistituzionali ai contrattisti di ricerca si applicano, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e in quanto compatibili, le disposizioni contenute di cui al Capo II (art. 7 e seguenti) del Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori.

ART. 10

Divieto di cumulo - Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
 - con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
2. Il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 11

Assenze

1. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nonché in materia di assistenza e tutela delle persone con disabilità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. e di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. In materia di aspettativa per

motivi di famiglia, aspettativa per infermità e congedo straordinario si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 3/1957.

2. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 12

Recesso e Risoluzione del contratto

1 La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine contrattuale o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

4. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la sua mancata approvazione da parte del Responsabile scientifico della ricerca.

6. In caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere nei confronti del contraente un corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Personale - Settore Gestione dello stato giuridico del personale docente e contratti di ricerca", e trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

ART. 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal "Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240" di cui al D.R. n. 1515 del 7/4/2025 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RETTORE

Prof. Federico Delfino

Firmato digitalmente

Visto la Dirigente
Dott.ssa Paola MORINI
PM/GM/st

Il responsabile del procedimento
Sandra Turbino

Dipartimento di Economia - DIEC

Attivazione n. 1 contratto di ricerca

Programma di ricerca - Program Management Innovation Hub in Turismo e cultura.

Descrizione: Il PM dell'IH ha il ruolo di definire il programma di sviluppo delle attività nel corso dei prossimi anni. Le attività riguardano ricerca, didattica e terza missione a contenuto altamente innovativo nei settori del turismo e del management delle aziende e istituzioni culturali e creative, con particolare attenzione all'innovazione digitale, ai modelli di business innovativi e all'imprenditorialità culturale. **Obiettivo:** L'obiettivo del progetto è costituire l'IH nell'ambito dell'Università di Genova, con radici nel Dipartimento di Economia ed orientamento trasversale, nonché sul territorio e in ambito dell'alleanza Europea Ulysseus. Il candidato dovrà presentare una proposta progettuale secondo i seguenti elementi: Programma di attività biennale rispondente alle finalità del progetto sopra descritte. Le funzioni e le attività correlate al programma di ricerca saranno le seguenti: Il PM dell'Innovation Hub definisce e guida il piano pluriennale delle attività, coordinando ricerca, didattica e terza missione. Promuove progetti innovativi nei settori turismo e management culturale/creativo, con focus su trasformazione digitale, nuovi modelli di business e imprenditorialità culturale. Supervisiona partnership con imprese e istituzioni, favorisce il trasferimento tecnologico e l'impatto sul territorio. Monitora risultati, risorse e KPI, assicurando coerenza strategica, sostenibilità e crescita dell'ecosistema innovativo.

Lingua straniera: inglese

Responsabile scientifico del contratto di ricerca: Prof.ssa Renata Paola DAMERI

Gruppo scientifico-disciplinare: 13/ECON-06 - Economia aziendale

Settore scientifico disciplinare: ECON-06/A – Economia aziendale

Numero massimo di pubblicazioni, inclusa la tesi dottorale, che ciascun partecipante può allegare ai fini della valutazione: **5**

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Economia - DIEC.

Posizione economica 1 – base

Importo annuo lordo percipiente 28.456,47 euro

Costo annuo struttura 39.836,22 euro

Il finanziamento della posizione graverà in parte sul progetto europeo Ulysseus 100031-2023-CDERASMUS_ULYSSEUS_001 e in parte sui fondi 100033-2020-MP-ERASMUS_001.